

Verbale di Accordo

In data 11 aprile 2011, l'Organizzazione Sindacale CGIL, sottoscrive per adesione l' "Accordo con le OO.SS. rappresentanti del personale docente con funzioni assistenziali e dirigente medico non docente con funzioni assistenziali della Sede di Roma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Parte normativa quadriennio 2006/2009, Parte economica biennio 2006/2007", firmato dalle OO.SS. AAROI - EMAC, APDUC, CISL MEDICI, CISL UNIVERSITA', SAMUC, SNR, UIL MEDICI il 16 novembre 2009 ed approvato dagli Organi Direttivi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il 16 dicembre 2009.

FP CGIL MEDICI ROMA 11.04.2011



MICHELE STEFANO

CGIL MEDICI "GERELLI"



ROMA 11.04.2011

MICHELE CIABURRI



**UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SEDE DI ROMA**

**ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO
DEL PERSONALE DOCENTE CON FUNZIONI ASSISTENZIALI
E DIRIGENTE MEDICO NON DOCENTE
CON FUNZIONI ASSISTENZIALI
DELLA SEDE DI ROMA DELL'UNIVERSITA'
CATTOLICA DEL SACRO CUORE**

**PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006-2009
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007**

(approvato dagli Organi Direttivi UCSC in data 16 dicembre 2009)

Roma, 16 novembre 2009

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

PARTE PRIMA

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo collettivo si applica al personale docente con funzioni assistenziali, di seguito definito "docente", ed al personale dirigente medico non docente con funzioni assistenziali, a tempo indeterminato e determinato, di seguito definito "dirigente medico", dipendente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Roma.
2. Fermo restando lo stato giuridico applicato al personale docente, al rapporto di lavoro dei dirigenti medici che non hanno detto stato giuridico si applica, ove non diversamente previsto e in quanto compatibile, il CCNL dell'area della Dirigenza medica e veterinaria del SSN.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente accordo. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dell'UCSC e delle OO.SS., previa approvazione degli Organi Direttivi dell'UCSC.
3. Alla scadenza, il presente accordo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme da parte delle OO.SS. rappresentanti del personale docente con funzioni assistenziali e dirigente medico, se successiva, sarà corrisposta la relativa indennità. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
6. L'art. 2 dell'Accordo 17 aprile 2008 è disapplicato.

TITOLO II **RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

Art. 3

Relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall'art. 3 dell'Accordo 17 aprile 2008.



TITOLO III **RAPPORTO DI LAVORO**

CAPO I **Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti**

Art. 4 **Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero**

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei docenti e dirigenti medici, e al fine di preservare la continuità assistenziale, l'UCSC dispone modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche del personale, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, nell'orario a preventivo dovrà essere prevista, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna, la fruizione immediata di almeno 11 ore di riposo obbligatorio e continuativo.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai docenti e dirigenti medici una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. E' fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi.
5. L'UCSC provvede, tramite la struttura competente, ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
6. Salvo casi eccezionali legati a situazioni di emergenza, nell'organizzazione del lavoro dovrà essere evitato lo svolgimento di due servizi di guardia notturna consecutivi, restando inteso che eventuali situazioni di criticità che impediscano il rispetto di quanto stabilito in questo e nei commi precedenti saranno oggetto di confronto con le OO.SS.

CAPO II

Art. 5 **Disposizioni particolari**

1. Con riferimento all'art. 2 "Diritto di assemblea" dell'Accordo collettivo integrativo del 19 ottobre 2004:
 - al primo periodo del comma 3 la parola "tre" è sostituita con la parola "quattro";
 - il comma 4 è così sostituito *"Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni attraverso contingenti di personale non inferiori al 50% del totale dei docenti e dirigenti medici previsto in servizio a quel momento presso ciascuna unità operativa complessa. Presso le unità operative complesse con organico inferiore o uguale a 4 unità, la continuità delle prestazioni deve essere garantita attraverso la presenza in servizio di almeno 1 unità di personale"*.
2. Nel computo di cinque anni di attività ai fini del conferimento dell'incarico di responsabilità di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, indicati nell'art 6 dell'Accordo 6 luglio 2001, si applica il criterio, previsto dall'art. 11 del citato Accordo, per il riconoscimento dell'esperienza professionale utile all'erogazione dell'indennità di esclusività.



3. Con riferimento all'art. 39 dell'Accordo 17 aprile 2008, le parti si impegnano a definire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010, al fine di tenerne conto per le valutazioni 2011, l'approvazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni, ai fini della retribuzione di posizione, e delle modalità di distribuzione della retribuzione di risultato.

PARTE SECONDA

TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO 2006 – 2007

CAPO I Trattamento economico dei docenti e dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Art. 6 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2006-2007

1. Dall'1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i docenti e dirigenti medici a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 28 dell'Accordo 17 aprile 2008, è incrementato di € 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10.
2. Dall'1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 41.968,00.

Art. 7 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei docenti e dirigenti medici a tempo definito nel biennio 2006 - 2007

1. Dall'1 gennaio 2006, lo stipendio tabellare previsto per i docenti e dirigenti medici di cui all'art. 29 dell'Accordo 17 aprile 2008, con rapporto di lavoro non esclusivo e a tempo definito, è incrementato di € 6,92 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 23.167,54.
2. Dall'1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 79,17 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 24.196,75.

CAPO II

Biennio 2006 – 2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei docenti e dirigenti medici

Art. 8 Retribuzione di posizione minima unificata dei docenti e dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei docenti e dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 30 dell'Accordo 17 aprile 2008 è così rideterminata:



	Retribuzione di posizione minima annua contrattuale unificata al 31.12.2005	Incremento annuo	Retribuzione di posizione minima annua contrattuale unificata dal 1.1.2007
Incarico Struttura Complessa, area chirurgica	10.655,43	2.890,65	13.546,08
Incarico Struttura Complessa, area medica	9.250,88	2.890,65	12.141,53
Incarico Struttura Semplice o ex modulo funzionale DPR 384\1990	6.807,08	1.846,66	8.653,74
Incarico lett.c), art.6, Accordo 6 luglio 2001	3.446,04	789,49	4.235,53
Equiparato	2.374,32	789,49	3.163,81
Docente/Dirigente Medico < 5 anni	0,00	0,00	0,00

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al docente e dirigente medico indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 33 dell'Accordo 17 aprile 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei docenti e dirigenti medici interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. Sono confermati i commi da 6 a 8 dell'art.30 dell'Accordo 17 aprile 2008.

Art. 9

Retribuzione di posizione minima unificata per i docenti e dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo o a tempo definito

1. Per i docenti e dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 22, comma 1 dell'Accordo 17 aprile 2004, confermata dall'art. 31 del medesimo Accordo, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2005.

2. Analogamente si dispone per i docenti e dirigenti medici a tempo definito disciplinati dall'art. 23 dell'Accordo 17 aprile 2008, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art.26 del medesimo Accordo in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dall'art 25 del contratto citato, confermata dall'art. 31 del medesimo Accordo.

3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli dell'Accordo 17 aprile 2008 citati nei commi precedenti.

CAPO III

Art. 10

Effetti dei benefici economici

1. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente Accordo sono corrisposti anche al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del biennio economico, alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nei rispettivi articoli. Agli effetti dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

CAPO IV
I fondi aziendali

Art. 11

Fondo per la retribuzione di posizione

1. Il fondo previsto dall'art. 33 dell'Accordo 17 aprile 2008 per il finanziamento della retribuzione di posizione è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 1° gennaio 2006.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il vigente sistema di graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione, è esteso a tutti gli incarichi conferiti al personale dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed al personale dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla qualifica ad esaurimento di ex MIUCA. Con la medesima decorrenza, la qualifica ad esaurimento di ex MIUCA è soppressa e le figure appartenenti a tale categoria sono inquadrare nella qualifica di dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Il fondo del comma 1 è incrementato delle risorse individuate nell'art.8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
4. Per effetto del comma 2, a far data dal 1° gennaio 2010, il fondo del comma 1 è altresì incrementato delle risorse corrispondenti alla differenza tra la nuova retribuzione di posizione risultante dalla graduazione delle funzioni e quella in godimento al 31 dicembre 2009, relativamente a ciascuna posizione individuata nel medesimo comma 2.

Art.12

Fondo per la retribuzione di risultato

1. L' art. 34 dell'Accordo 17 aprile 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato è confermato. L'ammontare del fondo ivi indicato è quello consolidato al 1° gennaio 2006.
2. In relazione alla necessità di proseguire nell'impegno di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei docenti e dirigenti medici e delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo è così incrementato:
 - per l'anno 2007 di € 112,25 annui lordi per ogni docente e dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi.
 - per l'anno 2008 di € 208,46 annui lordi per ogni docente e dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.

Art.13

Lavoro straordinario

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario del personale docente e dirigente medico, di cui all'art. 35 dell'Accordo 17 aprile 2008, maggiorata del 15% è fissata in € 25,78. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 29,14 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 33,63.
2. La rideterminazione della retribuzione oraria di cui al comma precedente ha effetto sulla remunerazione dell'orario aggiuntivo e del servizio di guardia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 37 dell'Accordo 17 aprile 2008.
3. Resta confermata l'eventuale retribuzione oraria in godimento di importo superiore.



Art. 14
Partecipazione a congressi

1. Con riferimento al "Regolamento per la partecipazione a convegni e congressi e per il contributo a pubblicazioni, di cui agli artt. 12 e 23 dell'Accordo Amministrazione - OO.SS. del 6 luglio 2001", approvato con Accordo del 20 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'importo di cui all'art. 6 "Contributo per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento, di perfezionamento o specializzazione professionale", comma 1, lett. a) è rideterminato in € 300,00 e l'importo di cui al medesimo art. 6, comma 1), lett. c) è rideterminato in € 1.000,00.
2. Si conferma che in caso di partecipazione a convegni esteri, ai fini del riconoscimento della diaria giornaliera, viene conteggiato il giorno precedente e/o seguente la data del congresso.
3. In applicazione del comma 2 dell'art. 1 del Regolamento di cui al precedente comma 1, il contributo stanziato per l'anno 2010 è rideterminato in € 220.632,00, pari al valore previsto al medesimo titolo per gli anni 2002 e 2003 incrementato del 20%, allo scopo di collegare detto incremento, in termini percentuali, a quello contrattuale definito per i bienni economici 2002\2003, 2004\2005, 2006\2007 e 2008\2009.

PARTE TERZA
NORME FINALI

Art. 15
Conferme ed integrazioni

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente accordo, restano confermate tutte le norme contenute negli accordi sottoscritti dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentanti del personale docente con funzioni assistenziali e dirigente medico. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 6 dell'Accordo integrativo del 19 ottobre 2004.
2. Le assenze retribuite di cui all'art. 8, comma 1, terzo alinea, dell'Accordo integrativo del 19 ottobre 2004, sono godute in misura corrispondente al numero di 18 ore complessive nell'anno.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti si impegnano a rivisitare i criteri generali riguardanti il "Progetto di incentivazione per i Servizi di Anestesiologia e Rianimazione", approvato con Accordo del 28 febbraio 2000.

In particolare, le parti riconfermano il principio che il progetto incentivante non debba essere utilizzato per coprire carenze di organico, bensì esclusivamente per aumentare la produttività.

Parimenti, le parti si impegnano a rivisitare i criteri generali di tutti i progetti incentivanti in essere.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti prendono atto che il Fondo per la partecipazione a convegni e congressi e per il contributo a pubblicazioni, di cui agli artt. 12 e 23 dell'Accordo Amministrazione - OO.SS. del 6 luglio 2001, risulta avere esaurito anzitempo la disponibilità finanziaria per l'anno 2009.

L'UCSC, limitatamente all'anno 2009, considerato che non è stato possibile informare tempestivamente gli aventi diritto a partecipare agli eventi, si impegna - in via eccezionale e non ripetibile - a dare seguito, utilizzando le disponibilità a carico dell'esercizio 2010, alle richieste di rimborso per la partecipazione a convegni e congressi e per contributo a pubblicazioni regolarmente attivate.

Relativamente agli esercizi finanziari 2010 e seguenti, fermo restando quanto previsto all'art. 14 del presente accordo, le parti concordano di riesaminare urgentemente e congiuntamente, anche attraverso la costituzione di apposito tavolo tecnico, le modalità di utilizzazione del fondo medesimo.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

DICHIARAZIONE A VERBALE N.1

L'UCSC dichiara la propria intenzione di informatizzare la rilevazione delle attività di servizio dei docenti e dirigenti medici mediante la trasformazione del foglio firma cartaceo in foglio firma elettronico.

Tale modalità di raccolta della dichiarazione delle attività svolte dal personale medico permetterà di acquisire con maggiore tempestività e certezza, oltre ai dati concernenti la gestione del rapporto di lavoro, anche tutti gli elementi relativi ai profili stipendiali, compresi quelli inerenti l'attività libero professionale intramuraria, quelli derivanti da attività incentivanti e, in generale, tutti quelli che comportano una maggiorazione retributiva.

Tale modalità organizzativa, inoltre, risponde alla sempre più pressante necessità di rispetto dei principi e criteri contenuti nella vigente normativa sulla privacy e sicurezza nella raccolta dei dati.

DICHIARAZIONE A VERBALE N.2

L'UCSC dichiara di riservarsi di applicare, in quanto compatibili e con le modalità operative che sono allo studio, le disposizioni in materia di assenza per malattia contenute nell'art. 71, comma 1, del decreto legge n. 112\2008, convertito nella legge n. 133\2008.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

DICHIARAZIONE A VERBALE AAROI-EMAC

La AAROI-EMAC dichiara che il punto 6 dell'Art. 4 CAPO I TITOLO III riguardante lo svolgimento di due o più servizi di guardia notturna consecutivi è formulato in palese contrasto con le raccomandazioni della AAROI e della SIAARTI in materia di riposo e di prevenzione del rischio clinico e quindi non è condivisibile.

La AAROI-EMAC dichiara che in riferimento al punto 1 dell'art.5 CAPO II TITOLO III riferito al "Diritto di assemblea" il comma 4 è formulato in palese contrasto all'art. 2 CAPO II TITOLO I del CCNL dell'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SSN stipulato l'8 giugno 2000 e tuttora in vigore e quindi non può essere accettato.

La AAROI-EMAC dichiara di non condividere il punto 2 dell'Art. 15 Parte Terza Norme Finali in riferimento alle "assenze retribuite".

La AAROI-EMAC precisa che in riferimento alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 è necessario fissare un termine temporale di scadenza per rivisitare i criteri generali e la remunerazione riguardanti il "Progetto di incentivazione per i Servizi di Anestesiologia e Rianimazione", approvato con Accordo del 28 febbraio 2000 e mai a tutt'oggi ricontrattato.

La AAROI-EMAC precisa che in riferimento alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2 la presa d'atto della Amministrazione in merito all'esaurimento anzitempo della disponibilità finanziaria per l'anno 2009 appare intempestiva e non verificata da parte delle OO.SS. oltre a non essere chiara circa le "richieste regolarmente attivate", pertanto non è condivisibile.